



Il Personale degli Enti Locali

Le assunzioni

**AGGIORNATO CON LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE
DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50,
CONV. IN LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96,
E DAL D.Lgs. 25 MAGGIO 2017, N. 75**



**Istruzioni tecniche, linee guida,
note e modulistica**

9

luglio 2017

A cura di:

Stefania Dota – Vice Segretario Generale; **Agostino Bultrini** – Responsabile
Dipartimento Politiche per il Personale e Relazioni sindacali dei Comuni

con la collaborazione di **Riccardo Narducci** – Studio Narducci

INDICE

PREMESSA.....	4
PARTE I VERIFICHE PRELIMINARI PER PROCEDERE ALLE ASSUNZIONI	6
1. Adempimenti	6
PARTE II CAPACITÀ ASSUNZIONALI E SPESA DEL PERSONALE	11
1. Il principio di contenimento della spesa.....	11
2. La spesa di personale: le componenti	12
3. Discipline particolari.....	19
3.1. Polizia locale	19
3.2. Personale scolastico	20
PARTE III RISERVE	22
1. Obblighi per i datori di lavoro - Legge 12 marzo 1999, n. 68	22
2. Assunzioni - altre casistiche.....	24
3. Assunzione vittime del dovere - Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.....	25
3.1. Norme comuni	29
3.2. Riferimenti principali.....	29
PARTE IV MOBILITÀ - SCORRIMENTO GRADUATORIE – CONCORSI	31
PARTE V ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	34
1. Vincoli	34
2. Deroghe ai vincoli dell’art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010	35
3. Esclusioni dai vincoli di cui al comma 28 dell’art. 9 D.L. n. 78/2010.....	36
4. Modalità di reclutamento personale a tempo determinato.....	37
PARTE VI SUPERAMENTO DEL PRECARIATO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE - TRIENNIO 2018-2020	38
Procedura A - Stabilizzazioni	38
Procedura B - Concorsi riservati.....	40

PREMESSA

Gli Enti locali applicano ormai da oltre un decennio una severa disciplina vincolistica in materia di spese per il personale e limitazioni al turn-over. La capacità per gli amministratori locali di gestire efficaci politiche per il personale è stata fortemente compressa dalla legislazione finanziaria, che ne ha drasticamente ridotto l'autonomia organizzativa. Tutto questo ha determinato nel giro di pochi anni:

- una drastica diminuzione del numero di dipendenti pubblici impiegati nel comparto;
- una riduzione del valore medio delle retribuzioni individuali del personale comunale;
- un notevole incremento dell'età media del personale.

Negli ultimi anni la normativa di riferimento ha raggiunto un livello di stratificazione e complessità senza precedenti, che rende indispensabile e urgente una revisione organica della materia.

Questo quaderno operativo vuole essere uno strumento di ricognizione normativa sintetica e ragionata sulla disciplina delle assunzioni, rappresentando anche attraverso quadri sinottici il regime in vigore per ciascuna tipologia di Ente.

In dettaglio:

- nella arte I sono riportate le verifiche preliminari per procedere alle assunzioni di personale;
- nella parte II viene individuata la normativa del turn-over vigente nel triennio 2017-2019 per ciascuna tipologia di ente (fascia demografica, requisiti economico-finanziari, gestioni associate, etc.) per le assunzioni a tempo indeterminato del personale dei livelli e dirigenziale;
- nella parte III è contenuta la ricognizione normativa in materia di riserve nelle assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni;
- nella parte IV si riporta una ricognizione giurisprudenziale in materia di concorsi/mobilità/scorrimento di graduatorie;
- la parte V rappresenta in un quadro sintetico la disciplina e i vincoli finanziari per il lavoro a tempo determinato;
- la parte VI riguarda le procedure di superamento del precariato.

Il quaderno è aggiornato ai più recenti provvedimenti normativi: decreto legge n. 50/2017, come convertito in legge n. 96/2017; decreto legislativo n. 75/2017, attuativo della delega contenuta nell'art. 17 della legge n. 124/2015; decreto legge n. 14/2017, come convertito in legge n. 48/2017; decreto legge 91/2017, attualmente in fase di conversione.

L'impegno dell'ANCI prosegue nella direzione della semplificazione normativa, della riduzione dei meri oneri procedurali che saturano gli uffici di adempimenti inutili e ripetitivi, del giusto equilibrio tra la basilare esigenza di garantire i saldi di finanza pubblica e l'autonomia organizzativa dei Comuni, altrettanto fondamentale, tenuto conto del loro ruolo di istituzioni di vicinanza e di servizio.

PARTE I VERIFICHE PRELIMINARI PER PROCEDERE ALLE ASSUNZIONI

1. Adempimenti

Adempimento		Sanzione	Riferimenti
a)	Piano triennale dei fabbisogni del personale ed eventuale rimodulazione della dotazione organica	Le PA che non provvedono all'adozione del piano triennale dei fabbisogni <i>“non possono assumere nuovo personale”</i> (art. 6, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 ¹).	- art. 39, c. 1, legge n. 449/1997; - art. 91, D.Lgs. n. 267/2000; - art. 6, D.Lgs. n. 165/2001; - comma 557-quater , legge n. 296/2006.
b)	Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero	Le amministrazioni che non effettuano la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza, <i>“non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”</i> (art. 33, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001).	- art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001; - circolare Dipartimento funzione pubblica 28.4.2014, n. 4.
c1)	Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nel 2016	La legge di stabilità per il 2016 (n. 232/2016, comma 723, lett. e) dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale. I relativi atti sono affetti da nullità. Il divieto si applica nell'anno	Art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015 Circolare RGS 5/2016

¹ Il D.Lgs. n. 75/2017 ha novellato l'art. 6, comma 6, in modo da consentire comunque le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette.

		successivo a quello di inadempienza (<u>quindi nel 2017</u>).	
c2)	Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali dal 2017	<p>La legge di stabilità per il 2017 (n. 232/2016, comma 475) dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale.</p> <p>I relativi atti sono affetti da nullità.</p> <p>Il divieto si applica nell'anno successivo a quello di inadempienza (<u>quindi dal 2018</u>).</p>	<p>- art. 9, c. 1, legge n. 243/2012;</p> <p>- circolare RGS 3.4.2017, n. 17.</p> <p>-----</p> <p>Deroga (comma 475, lett. e, legge n. 232/2016):</p> <p>possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato fino al 31 dicembre solo per le <i>funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e nel settore sociale</i>. Deve essere rispettato il limite di spesa del comma 28, primo periodo, art. 9, D.L. n. 78/2010 (50% spesa sostenuta nel 2009 per contratti a t.d. e di collaborazione).</p>
d1)	Mancato invio entro il 31 marzo - comunque entro il 30 aprile - della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (<u>anno 2017</u>)	Divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo	<p>Art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015</p> <p>Circolare RGS 5/2016</p> <p>Corte Conti Puglia n. 111/2016</p>

d2)	Mancato invio entro il 31 marzo - comunque entro il 30 aprile - della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (dal 2018)	Divieto di assumere il solo personale a tempo indeterminato	- art. 1, c. 470, legge n. 232/2016; - circolare RGS 3.4.2017, n. 17.
e)	Mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali	Divieto di assumere il solo personale a tempo indeterminato (c. 476, legge n. 232/2016) <u>(a partire dall'anno 2018)</u> .	- art. 1. c. 475, legge n. 232/2016; - circolare RGS 3.4.2017, n. 17.
f)	Adozione da parte delle amministrazioni di piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne	La mancata adozione dei piani comporta il divieto di assumere nuovo personale compreso quello delle categorie protette (art. 48 citato).	Art. 48, D.Lgs. n. 198/2006
g)	Adozione entro il 31 gennaio di ogni anno di "un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance" ----- <i>NB: l'art. 169, comma 3-bis, TUEL, specifica che per gli Enti locali il piano della performance è unificato nel PEG.</i>	La mancata adozione del piano della performance comporta il divieto "di procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati" (art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 150/2009).	- art. 10, D.Lgs. n. 150/2009; - art. 169, c. 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000.
h1)	Obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013	Il mancato rispetto del principio di contenimento della spesa di personale comporta il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia	- art. 1, c. 557 e ss., legge n. 296/2006; - art. 3, c. 5-bis, D.L. n. 90/2014. - Circolare 9/2006 RGS su modalità computo

		contrattuale, ivi compresi i rapporti co.co.co. e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (c. 557-ter, legge n. 296/2006).	spesa personale - Circolare RGS 5/2016 - Corte Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 25/2014
h2)	Rispetto del tetto alla spesa di personale riferita all'anno 2008 (comuni che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità interno, Unioni di comuni)		Art. 1, comma 562, L. 296/2006 Art. 1, comma 762, L. 208/2015
i)	Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13, legge n. 196/2009)	Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti). Va segnalato che tale disposizione, in prima applicazione, è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017/2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016.	Art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016
l)	Comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016	Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti).	Art. 1, comma 508, L. n. 232/2016 DPCM n. 21/2017
m)	Mancata certificazione di un credito nei confronti delle PA	Divieto di procedere ad assunzioni di personale per la durata dell'inadempimento.	Art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008
n)	L'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014 prevedeva la sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale in		

	<p>conseguenza del mancato rispetto dei tempi di pagamento fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002.</p> <p>Detta disposizione è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015.</p>
o)	<p>Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto – Per gli Enti strutturalmente deficitari o in dissesto le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell'Interno - Art. 243, comma 1, D.Lgs. 267/2000.</p>

PARTE II

CAPACITÀ ASSUNZIONALI E SPESA DEL PERSONALE

1. Il principio di contenimento della spesa

Gli enti locali sono chiamati fin dal 2007 al contenimento della spesa del personale secondo i criteri dettati dai commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e smi, differenziati in base alla tipologia di ente ed alla situazione organizzativa e/o finanziaria, secondo quanto stabilito da successivi interventi legislativi.

Tali vincoli, unitamente a quelli introdotti poi dal legislatore nella copertura del turnover, devono informare la programmazione triennale del fabbisogno del personale di ciascun ente.

Per i comuni prima soggetti al patto di stabilità ed ora agli obiettivi di saldo finale di finanza pubblica, il comma 557 citato impone una progressiva riduzione della spesa di personale:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

(...omissis...)

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.”

Il successivo comma 557-ter stabilisce il divieto di “*procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo*” nel caso di mancato rispetto.

Il comma 557-quater stabilisce che detti enti “*assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*”

Per gli enti non sottoposti alle regole di finanza pubblica il successivo comma 562 dispone, invece, che “*le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.*”

Successivi interventi legislativi, oltre a modificare tali criteri, hanno introdotto, come sopra ricordato, vincoli alle capacità (o facoltà) assunzionali correlati alla sostituzione del personale cessato (cd. turn over), che sono indicati nelle tabelle seguenti, vincoli che - anche per effetto degli interventi dell'Associazione - con i prossimi esercizi sono destinati ad essere meno incisivi, seppur cogenti, permettendo un maggior grado di autonomia ai Comuni nell'organizzare le proprie strutture e servizi in modo da corrispondere più adeguatamente ai bisogni dei cittadini e delle comunità amministrare.

2. La spesa di personale: le componenti ²

Le componenti da considerare per la determinazione della spesa³ ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, sono:

- retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
- eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
- spese sostenute dall'ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
- spese per il personale previsto dall'art. 90 del Tuel;
- compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 e comma 2, del Tuel;
- spese per il personale con contratto di formazione e lavoro;
- spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni);
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada;
- Irap;
- oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando

Anche la spesa per il segretario comunale va considerata nell'aggregato spesa di personale, ed il relativo costo contribuisce a determinarne l'ammontare. Ciò comporta che l'ente deve operare all'interno delle possibilità concesse dalla legge (c. 557 e 557-bis, legge n. 296/2006) per attuare i principi di riduzione della spesa di personale, essendo comunque tenuto a sostenere il costo per tale figura (C. conti, Lombardia, par. n. 130/2014). Sono anche da comprendere nell'aggregato "spesa di personale" i compensi corrisposti dal Comune richiedente il servizio c.d. "a scavalco" di segretari comunali nella sede priva di titolare o con titolare assente o impedito, a carico del comune presso cui viene operato lo scavalco.

Le componenti da escludere dall'ammontare della spesa di personale sono:

- spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (C.d.c., Sez. Autonomie, delibera n. 21/2014);
- spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'interno;

² La tabella relativa alle città Metropolitane e' stata aggiornata a settembre 2017

³ Corte dei conti, Sez. Autonomie, 31 marzo 2015, n. 13.

- spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate;
- oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
- spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo;
- spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;
- spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni al codice della strada;
- incentivi per la progettazione;
- incentivi per il recupero ICI;
- diritti di rogito;
- spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato;
- maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007;
- spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012);
- altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da specificare con il relativo riferimento normativo;
- spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012.

FACOLTÀ ASSUNZIONALI			LIMITI SPESA PERSONALE	
Comuni con popolazione fino a 1.000 ab.	Turn over 1 a 1 + resti triennio precedente		Spesa non superiore alla spesa esercizio 2008	
	RIFERIMENTI	cfr. art. 1, c. 562, legge n. 296/2006; Corte conti, Toscana, par. n. 176/2012.	NOTE	Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006, e Corte Conti, sez. Autonomie n. 13/2015.
	NOTE	Le cessazioni sono considerate "per testa" e relative all'anno precedente.		

Comuni con popolazione compresa fra i 1.000 e i 3.000 abitanti con spesa per personale inferiore al 24% (*)	2017	2018	2019	Spesa di personale contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 (riferimento fisso per tutti gli esercizi)	
	100% spesa cessati 2016 + resti triennio 2014-2016	100% spesa cessati 2017 + resti triennio 2015-2017	100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018		
RIFERIMENTI	Cfr. art. 1, c. 228, legge n. 208/2015; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014, mod. art. 22, c. 2, D.L. n. 50/2017.			RIFERIMENTI	Cfr. art. 1, c. 557-quater, legge n. 296/2006 e smi; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014.
				NOTE	Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006, e Corte Conti, sez. Autonomie n. 13/2015.

(*) Spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio: per il 2017, il triennio 2014-2016; per il 2018, il triennio 2015-2017; per il 2019, il triennio 2016-2018.

FACOLTÀ ASSUNZIONALI				LIMITI SPESA PERSONALE	
Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e con rapporto dip/pop. inferiore art. 263, c. 2, Tuel (*) (*) Rapporto stabilito con con D.M. 10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre esercizio precedente. Per il 2017 (cessazioni 2016) si fa riferimento al DM 24/7/2014.	2017	2018	2019	Spesa contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013	
	75% spesa cessati 2016 (DM 24/7/2014) + resti triennio 2014-2016	75% spesa cessati 2017 (DM 10/4/2017) + resti triennio 2015-2017	100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018	RIFERIMENTI	Art. 1, c.557-quater, legge n. 296/2006 e smi
	RIFERIMENTI	Cfr. art. 1, c. 228, legge n. 208/2015; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014, mod. art. 22, c. 2, D.L. n. 50/2017.		NOTE	Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006 e Corte Conti, sez. Autonomie n. 13/2015

Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti con rapporto dip/pop. inferiore art. 263, c. 2, Tuel (*) e virtuosi (**) (*) Rapporto stabilito con con D.M. 10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre esercizio precedente. (**) Rispetto saldo di bilancio con spazi finanziari inutilizzati inferiori	2017	2018	2019	Spesa contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 (***)	
	75% spesa cessati 2016 (DM 24/7/2014) + resti triennio 2014-2016	90% spesa cessati 2017 + resti triennio 2015-2017	100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018	RIFERIMENTI	Art. 1, c. 557-quater, legge n. 296/2006 e smi
	RIFERIMENTI	Cfr. art. 1, c. 479, legge n. 232/2016, e art. 22, c. 3, D.L. n. 50/2017.		NOTE	(***) Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006, e Corte conti, sez. Autonomie n. 13/2015.

all'1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal Rendiconto dell'esercizio precedente.				
---	--	--	--	--

FACOLTÀ ASSUNZIONALI				LIMITI SPESA PERSONALE	
Comuni con popolazione superiore a 1.000 ab. ed altri enti locali soggetti ai vincoli di finanza pubblica (*)	2017	2018	2019	Spesa contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 (riferimento fisso per tutti gli esercizi)	
	25% spesa cessati 2016 + resti triennio 2014-2016	25-90% spesa cessati 2017 + resti triennio 2015-2017(**)	100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018		
	RIFERIMENTI	Cfr. art. 1, c. 228, legge n. 208/2015; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014; art. 22, c. 2, D.L. n. 50/2017. (**) Si applica il 90% per i Comuni che rispettano il saldo di bilancio con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal Rendiconto dell'esercizio precedente.		RIFERIMENTI	Cfr. art. 1, c. 557-quater, legge n. 296/2006 e smi; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014.
				NOTE	Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006 e Corte Conti, sez. Autonomie n. 13/2015.
(*) Cfr. legge n. 243/2012.					

Unioni di Comuni	2017	2018	2019	I Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'Unione dei comuni di cui fanno parte.	
	100% spesa cessati 2016 + resti triennio 2014-2016	100% spesa cessati 2017 + resti triennio 2015-2017	100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018		
	RIFERIMENTI	Cfr. art. 1, c. 229, legge n. 208/2015.		RIFERIMENTI	Cfr. art. 32, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000, mod. art. 22, c. 5-bis, D.L. n. 50/2017.
				NOTE	Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006, e Corte conti, sez. Autonomie n. 13/2015.

FACOLTÀ ASSUNZIONALI				LIMITI SPESA PERSONALE
Comuni nati a seguito di fusione	2017	2018	2019	Fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato.
	100% spesa cessati 2016 + resti triennio 2014-2016	100% spesa cessati 2017 + resti triennio 2015-2017	100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018	
	RIFERIMENTI Nuovi Comuni nati a seguito di processi di fusione successivi al 2011.	Cfr. art. 1, c. 229, legge n. 208/2015.		

	2017	2018	2019	Nota: in via sperimentale, con uno o più decreti del PCM è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore del meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale.	
Città metropolitane	25% spesa cessati 2016 + resti triennio 2014-2016	25% spesa cessati 2017 + resti triennio 2015-2017	100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018		
Personale dirigenziale	80% spesa cessati + residue capacità assunzionali triennio precedente	100% spesa cessati + residue capacità assunzionali triennio precedente		RIFERIMENTI	Cfr. art. 23, c.4, D.Lgs. n. 175/2017

Gestione associate obbligatorie	Per i comuni di cui all'art. 14, c. 28, D.L. n. 78/2010 (*) le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.	
	RIFERIMENTI	Cfr. art. 14, c. 31-quinquies, D.L. n. 78/2010
	NOTE	(*) Comuni fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenuti a comunità montane, tenuti allo svolgimento associato di funzioni mediante unione o convenzione associativa.

Personale dirigenziale	2017	2018	2019
	80% spesa cessati 2016 + resti triennio 2014-2016	100% spesa cessati 2017 + resti triennio 2015-2017	100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018
	RIFERIMENTI	Cfr. art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014.	

3. Discipline particolari

3.1. Polizia locale

Adempimento	Condizioni	Riferimenti
Assunzioni a tempo indeterminato di personale di polizia locale	<p>Obiettivo:</p> <ul style="list-style-type: none">- finalizzazione delle funzioni previste dal D.L. n. 14/2017 <p>Vincoli finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none">- rispetto degli obblighi generali di contenimento della spesa di personale;- rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio in termini di saldo non negativo tra entrate e spese finali;- rispetto delle percentuali del 80% (per l'anno 2017) e del 100% (per l'anno 2018) riferite alla spesa di personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente (percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, richiamato dal D.L. n. 14/2017).	Art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 14/2017, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

3.2. Personale scolastico

Adempimento	Condizioni	Riferimenti
<p>Assunzioni a tempo indeterminato nei servizi educativi delle scuole dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali (la facoltà è consentita per gli anni 2016, 2017 e 2018, e quindi nel triennio scolastico 2016/2019)</p> <p>-----</p> <p>- <i>Corte dei conti, Sez. contr. Abruzzo, delibera n. 236/2016;</i> - <i>Corte dei conti, Sez. contr. Liguria, delibera n. 7/2017.</i></p>	<p>Piano triennale straordinario di assunzioni di personale insegnante ed educativo</p> <hr/> <p>Le assunzioni avvengono nei limiti delle disponibilità dei posti di dotazione organica dei relativi profili professionali e devono rispettare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli equilibri di bilancio, e quindi gli obiettivi di saldo non negativo in termini di competenza tra entrate e spese finali; 2. le norme generali di contenimento della spesa di personale; 3. la disponibilità dei posti previsti nella dotazione organica; 4. il limite della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno scolastico 2015/2016. Detto limite assume una valenza autonoma e specifica rispetto a quello di carattere generale contenuto nel comma 228 della legge di stabilità 2016 (25% del personale cessato nell'anno precedente). 	<p>Art. 1, commi da 228-bis a 228-quinquies, legge di stabilità 2016 n. 208/2015, introdotti dal D.L. n. 113/2016.</p>
<p>Modalità di attuazione del piano straordinario di assunzioni</p> <p>I commi 228-ter e 228-quater prevedono tre diverse modalità di attuazione del piano straordinario di assunzioni di personale scolastico ed educativo.</p>		

1) assunzione di personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'art. 4, c. 6, D.L. n. 101/2013. Si tratta del cd. "reclutamento speciale transitorio" (come definito dalla circolare F.P. 5/2013) con durata fino al 31 dicembre 2018. Fino al suddetto termine le amministrazioni pubbliche possono avviare procedure di assunzione a tempo indeterminato con riserva del 50% delle risorse finanziarie disponibili, per soggetti in possesso di determinati requisiti di servizio. I soggetti inseriti in dette graduatorie possono essere assunti a tempo indeterminato nel rispetto delle condizioni finanziarie sopra citate;

2) assunzione di personale inserito in altre graduatorie dell'ente definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alle lettere a) e b) comportano, oltre ai vincoli di natura finanziaria di carattere generale, una riduzione stabile del plafond destinato alle assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, c. 28 del D.L. n. 78/2010, e la capacità delle amministrazioni di sostenere a regime la spesa per il personale suddetto;

3) in aggiunta alle citate modalità di assunzione il c. 228-ter, legge di stabilità 2016, prevede la possibilità di stabilizzare il personale insegnante ed educativo che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 113/2016 (25.6.2016) hanno maturato tre anni di servizio anche non continuativi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice la procedura di reclutamento. Detta procedura è consentita nella misura del 50% del piano straordinario delle assunzioni del personale scolastico ed educativo, e al netto di quelle coperte con lo scorrimento delle graduatorie effettuato in base alle lett. a) e b);

4) il comma 228-quater prevede un'ulteriore facoltà per gli enti locali: la possibilità di esperire entro il 31 dicembre 2019, procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze maturate all'interno degli stessi enti che gestiscono servizi per l'infanzia. Il piano straordinario di assunzioni di personale educativo e scolastico del triennio 2016-2018, si realizza anche da parte degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2015.

PARTE III RISERVE

1. Obblighi per i datori di lavoro - Legge 12 marzo 1999, n. 68

Destinatari legge n. 68/1999	Quote di riserva per datori di lavoro pubblici	Modalità assunzioni - riferimenti	Vincoli finanziari	Obblighi PA
<p>a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;</p> <p>b) persone la cui capacità lavorativa sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo (art. 1, legge 222/1984);</p> <p>c) persone invalide del</p>	<p>- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;</p> <p>- 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;</p> <p>- 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.</p> <p>MLPS, circolare n.41 del 26.6.2000</p>	<p>- art. 7, c. 2, della legge n. 68/1999 che rinvia all'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001. Dette assunzioni avvengono per chiamata numerica degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere;</p> <p>- art. 11, legge n. 68/1999 a mezzo stipula di convenzioni per la determinazione di un programma finalizzato al conseguimento degli obiettivi della stessa legge 68;</p>	<p>- art. 3, c. 6, D.L. n. 90/2014;</p> <p>- circolare Funzione Pubblica n. 1/2015 (con riguardo all'applicazione del comma 420 della legge n. 190/2014):</p> <p>- Corte conti, pronunce ex multis:</p> <p>1) sez. contr. Puglia n. 200/2015;</p> <p>2) sez. Autonomie, allegata alla delibera n. 12/2015.</p>	<p>- art. 7, comma 6, D.L. n. 101/2013 (<i>“Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è</i></p>

<p>lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento</p> <p>d) persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e 26 maggio 1970, n. 381 (La legge 68 precisa, ai fini della sua applicazione, le condizioni perché una persona possa essere considerata non vedente o sordomuta);</p> <p>e) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978, n. 915.</p>		<p>- DPCM 13 gennaio 2000; - art. 7, DPR 10 ottobre 2000, n. 333.</p>		<p><i>obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerari età”).</i></p> <p>Trasmissione prospetto informativo:</p> <p>- art. 9, c. 6, legge n. 68/1999; - D.M. 2 novembre 2010; - circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 2/2010.</p>
---	--	--	--	---

2. Assunzioni - altre casistiche

Destinatari	Riferimenti	Modalità assunzioni
Centralinisti non vedenti	<p>- art. 6, legge n. 113/1985; - art. 22, c. 6 e 7, legge n. 448/1998; - MLPS, circolare n. 13 del 9.4.2015; - Dipartimento Funzione Pubblica nota operativa del 30.12.2014.</p> <p>L'assunzione avviene entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, diversamente vi provvede il servizio competente.</p>	<p>Concorso riservato ai soli non vedenti o richiesta numerica presentata al servizio competente.</p> <p>Sono richiesti i requisiti previsti per le assunzioni nelle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di età ed il titolo di studio.</p>
Volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito e i volontari in servizio permanente	<p>- art 1014, D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare).</p>	<p>Riserva:</p> <p>a) del 30% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni, nelle aziende speciali e nelle istituzioni;</p> <p>b) del 20% dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale</p>

3. Assunzione vittime del dovere - Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio

Categorie di soggetti	Disposizioni di legge	Condizioni
<p>- Soggetti che hanno subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p> <p>- coniuge;</p> <p>- figli superstiti.</p> <p>In alternativa a questi familiari possono accedere al beneficio dell'assunzione i fratelli conviventi e a carico della vittima solo qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi per effetto delle azioni di cui sopra.</p>	<p>- art. 1, legge n. 302/1990;</p> <p>- art. 1, legge n. 407/1998.</p>	<p>I soggetti non devono avere concorso alla commissione degli atti criminosi o a reati connessi.</p>
<p>Soggetti che hanno subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416- bis del codice penale</p>	<p>- art. 1, legge n. 302/1990;</p> <p>- art. 1, legge n. 407/1998.</p>	<p>I soggetti non devono avere concorso alla commissione degli atti criminosi o a reati connessi.</p>
<p>Soggetti che hanno subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni</p>	<p>- art. 1, legge n. 302/1990;</p>	<p>I soggetti non devono avere concorso alla commissione degli atti criminosi o a reati</p>

riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi	- art. 1, legge n. 407/1998.	connessi.
Soggetti che hanno subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni riferite alle situazioni suddette.	- art. 1, legge n. 302/1990; - art. 1, legge n. 407/1998.	I soggetti non devono avere concorso alla commissione degli atti criminosi o a reati connessi.
Coniuge e figli superstiti, ovvero genitori o fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative ovvero a causa di atti delittuosi commessi da terzi	- art. 34, legge n. 3/2003.	
Magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, personale del Corpo forestale	- art. 3, legge n. 466/1980, richiamato dall'art. 82, c. 1, legge n. 388/2000.	Il beneficio si applica quando per effetto diretto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 466, abbiano riportato una invalidità permanente non

dello Stato, funzionari di pubblica sicurezza, personale del Corpo di polizia femminile, personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vigili del fuoco, appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, in attività di servizio		inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego.
Orfani o, in alternativa, coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro	- art. 3, comma 123, legge n. 244/2007.	
Testimoni di giustizia	- art. 16-ter, comma 2-bis, introdotto dall'art. 7 del D.L. n. 101/2013.	Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni
Assunzione obbligatoria del coniuge superstite e dei figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle	- art. 35, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001.	Chiamata diretta nominativa

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e smi.		
---	--	--

3.1. Norme comuni

1. Il collocamento obbligatorio delle vittime del dovere opera con precedenza assoluta rispetto al collocamento obbligatorio di altre categorie protette e con preferenza a parità di titoli (art 1, legge n. 407/1998).

2. I destinatari delle norme possono essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio delle persone disabili (art. 1, DPR n. 333/2000);

3. La norma (art. 1, legge n. 407/1998) prevede per le pubbliche amministrazioni la chiamata diretta nominativa per posti fino al V livello retributivo.

4. L'articolo 18 della legge 68/1999 stabilisce la quota di riserva per tali soggetti nella misura di un punto percentuale per i datori di lavoro anche pubblici che occupano più di 50 dipendenti (la quota è pari ad una unità per gli enti che occupano da 51 a 150 dipendenti). La legge 11 marzo 2011, n. 25 ha disposto che la citata norma *“si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili”*. Ciò significa che:

- il superamento della quota di riserva per le assunzione dei soggetti destinatari della legge n. 407/98, deve avvenire rispettando i limiti delle assunzioni consentite alle P.A. dalla normativa vigente per l'anno di riferimento;

- alle assunzioni dei soggetti destinatari della legge n.407/98 si applica la quota di cui all'art. 18 della legge n. 68/99, pari all'1%, e non quelle riservate alle categorie invalide dall'art.3 della legge n. 68/99;

- nell'ambito della quota di riserva i predetti soggetti hanno diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli.

3.2. Riferimenti principali

I principali riferimenti normativi, di prassi e giurisprudenza sono:

- ✓ legge 12 marzo 1999, n. 68 e regolamento di esecuzione approvato con DPR 10 ottobre 2000, n. 333;
- ✓ legge 23 novembre 1998, n. 407;
- ✓ legge 20 ottobre 1990, n. 302;
- ✓ legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 82;
- ✓ legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, c. 123;

- ✓ legge 11 marzo 2011, n. 25;
- ✓ circolare Dipartimento Funzione pubblica 14 novembre 2003, n. 2;
- ✓ nota operativa Dipartimento funzione pubblica del 30.12.2014;
- ✓ sentenza Corte costituzionale 14 luglio 2016, n. 175, per quanto concerne in particolare le situazioni riconducibili alla riserva delle vittime del dovere.

PARTE IV

MOBILITÀ - SCORRIMENTO GRADUATORIE – CONCORSI

Procedura	Criteri	Note di giurisprudenza
Mobilità e concorsi	<p>- Preventivo obbligo di mobilità prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico. <i>Rif.: art. 30, c. 2-bis, D.Lgs. n. 165/2001</i></p> <p>- Sono affetti da nullità accordi, atti o clausole di contratti collettivi in violazione del principio della preventiva mobilità. <i>Rif.: art. 30, c. 2, punto 2.2, D.Lgs. n. 165/2001</i></p>	<p>- La procedura di mobilità costituisce un'ipotesi normale di reclutamento di dipendenti pubblici. <i>Rif.: (C.d.S., sez. V, n. 3677/2016)</i></p> <p>- La procedura di mobilità costituisce "uno strumento privilegiato per soddisfare il fabbisogno ordinario del personale nel settore pubblico". <i>Rif.: (C.d.S., sez. IV, n. 2318/2016)</i></p> <p>- Il principio dell'obbligo della mobilità volontaria prima dell'indizione del concorso, anche per gli enti locali si desume dall'esame della giurisprudenza sul tema, per la quale "il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell'ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità...". <i>Rif.: (C.d.S., sez. V, n. 5078/2015)</i></p>
Concorsi e scorrimento di graduatorie	<p>- Vigenza di tre anni delle graduatorie dei concorsi pubblici. <i>Rif.: art. 35, c. 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001</i></p> <p>- L'efficacia delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (1/9/2013) è</p>	<p>Per quanto riguarda l'esistenza di una graduatoria concorsuale ancora valida è stato ritenuto che la stessa limita o addirittura esclude l'indizione di un nuovo concorso:</p> <p>- la decisione di scorrimento di una graduatoria preesistente ed efficace rappresenta "la</p>

	<p>prorogata al 31 dicembre 2017 <i>Rif.: art. 4, c. 4, D.L. n. 101/2013</i></p> <p>- Le graduatorie rimangono efficaci per tre anni dalla loro pubblicazione per i soli posti che si rendono successivamente vacanti e disponibili fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. <i>Rif.: art. 91, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000</i></p>	<p>regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico" (C.d.S, Ad. Plen., n. 14/2011);</p> <p>- "in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, in preferenza dell'indizione di un nuovo concorso" (C.d.S, sez. IV, n. 1796/2015);</p> <p>- "l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale..." (C.d.S, sez. V, n. 3677/2016);</p> <p>- "la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta oggi la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico" (C.d.S, sez. V, n. 5078/2015).</p> <p>La disciplina dello scorrimento delle graduatorie (come si ricava peraltro dall'art. 35, c. 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001) non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione per il solo fatto della vacanza e disponibilità dei posti in</p>
--	---	---

		organico (<i>Cfr. Ad. Plen. n. 14/2011 e C.d.S., sez. AVI, n. 1796/2015</i>).
Mobilità e scorrimento di graduatorie		<p>La giurisprudenza riconosce una sostanziale equivalenza tra l'istituto della mobilità e lo scorrimento delle graduatorie di concorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esistenza di una graduatoria ancora valida non incide sulla potestà di avviare una procedura di mobilità. La mobilità è infatti alternativa all'assunzione di personale nuovo rispetto al concorso o allo scorrimento delle graduatorie (<i>C.d.S., sez. V, decisione n. 3677/2016</i>); - "l'esistenza di una graduatoria ancora valida, se limita (o in ipotesi addirittura esclude) la libertà di indire un nuovo concorso, non incide sulla libertà di avviare una procedura di mobilità" (<i>C.d.S., sez. III, sentenza n. 5231/2016</i>);

PARTE V

ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Rimangono ferme, per tali forme di assunzioni, le condizioni preliminari individuate alla precedente Parte I.

1. Vincoli

A termini dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono "soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale..."⁴.

Art. 23 D.Lgs. n. 81/2015: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente.

Vincoli di natura finanziaria	Riferimenti	Note
Principio generale dell'obbligo di contenimento della spesa di personale	- comma 557 e ss., legge n. 296/2006, e per gli enti non soggetti ai nuovi obiettivi di finanza pubblica (quali unioni di comuni), il limite di spesa dell'anno 2008 (comma 562).	
Rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta nel 2009 per assunzioni con contratto di lavoro flessibile, per gli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale (altrimenti: 50% della spesa sostenuta nel 2009)	- art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010; - Dipartimento Funzione pubblica, circolare n. 5/2013 (p. 7); - Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 13/2015.	- modifiche introdotte dal D.L. n. 90/2014
Media della spesa sostenuta per assunzioni con contratto di lavoro flessibile nel triennio	- art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010;	Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per

⁴ Tale criterio non vale per i contratti di formazione lavoro, che, pur instaurando una forma di lavoro flessibile, richiedendo un investimento in termini formativi, anche nella prospettiva della successiva conversione. I CFL pertanto non possono essere attivati "soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezione".

2007-2009	- Dipartimento Funzione Pubblica, circolare 5/2013 (p. 7); - Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 13/2015.	contratti di lavoro flessibile
Spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali	- Corte conti, Sezione Autonomie, delibera 1/2017.	Soltanto nel caso in cui l'ente locale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali riferite a rapporti di lavoro flessibile né nel 2009, né nel triennio 2007-2009

2. Deroghe ai vincoli dell'art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010⁵

Cause di deroga	Riferimenti	Note
Assunzioni strettamente necessarie per le funzioni di polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale	- art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010; - Corte conti, SS.RR., delibera n. 7/2011 (con riguardo al concetto di "spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009").	Le assunzioni a tempo determinato devono comunque essere contenute nei limiti di spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009
Assunzioni per qualsiasi finalità per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296	- art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010; - Corte conti, SS.RR., delibera n. 7/2011 (con riguardo al concetto di "spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009").	Le assunzioni a tempo determinato devono comunque essere contenute nei limiti di spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009
Assunzioni nei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012	- D.L. n. 90/2014, art. 11, c. 4-ter.	I vincoli assunzionali di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto

⁵ La tabella e' stata aggiornata a settembre 2017

		il periodo dello stato di emergenza
Assunzioni nelle città metropolitane	- art. 1, c. 479, lett. c), legge n. 232/2016.	Le città metropolitane che rispettano il saldo di cui all'art. 1, c. 466, legge n. 232/2016 lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo possono innalzare la spesa per rapporti di lavoro flessibile del 10% di quella sostenibile ai sensi del comma 28, art. 9, D.L. 78/2010
Rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti	- Art. 16, c. 5, DL n. 91/2017 (attualmente in fase di conversione).	Negli anni 2018 e 2019, i comuni di coinvolti nel sistema SPRAR possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28

3. Esclusioni dai vincoli di cui al comma 28 dell'art. 9 D.L. n. 78/2010⁶

Fattispecie	Riferimenti
Assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 110 del Tuel	- art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 16, c. 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in legge n. 160/2016.
Assunzioni di carattere stagionale a tempo determinato i cui oneri siano integralmente	- art. 22, D.L. n. 50/2017.

⁶ La tabella e' stata aggiornata a settembre 2017

a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali	
Assunzioni a tempo determinato per la tutela e lo sviluppo dei beni culturali	- art. 8, c. 1, D.L. n. 83/2014.
Assunzioni stagionali finanziate con proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada	- art. 208, D.Lgs. n.285/1992 – Corte dei Conti Emilia Romagna n.130/2015.

4. Modalità di reclutamento personale a tempo determinato

Fattispecie	Riferimenti
Procedure selettive pubbliche per l'accertamento delle professionalità richieste sulla base dei principi di cui al c. 3, art. 35, D.Lgs. n. 165/2001	- artt. 35 e 36, D.Lgs. n. 165/2001; - art. 7 CCNL Autonomie locali 14.9.2000.
Ricorso a proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato	- art. 36, D.Lgs. n. 165/2001; - circolare F.P. 5/2013; - art. 7 CCNL Autonomie locali 14.9.2000.
Utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate	- art. 3, c. 61, legge n. 350/2003; - art. 7 CCNL Autonomie locali 14.9.2000. - Corte conti, Sezione di controllo per l'Umbria, n 124/2013 per quanto riguarda l'accordo tra gli enti.
Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per qualifiche e profili professionali per i quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo	- art. 35, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 165/2001; - art. 16, legge n. 56/1987; - art. 7 CCNL Autonomie locali 14.9.2000.

PARTE VI SUPERAMENTO DEL PRECARIATO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE - TRIENNIO 2018-2020

Procedura A – Stabilizzazioni

Condizioni di legge	Requisiti dei destinatari del Piano	Condizioni finanziarie	Divieti	Note
<p>- coerenza con il Piano triennale fabbisogno di personale;</p> <p>- copertura finanziaria.</p> <p><i>Rif.: art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017</i></p>	<p>- essere in servizio con contratto a tempo determinato nell'Amministrazione precedente, in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 124/2015 (28/8/2015);</p> <p>- essere stato assunto a tempo determinato per le medesime attività, con procedure concorsuali effettuate anche da amministrazioni diverse da quella che assume;</p> <p>- aver maturato al 31/12/2017 almeno 3 anni di servizio anche</p>	<p>- contenimento della spesa del personale;</p> <p>- possibilità di elevare i limiti finanziari previsti per le assunzioni a tempo determinato utilizzando le risorse dei contratti di lavoro flessibile riferite al loro ammontare medio del triennio 2015-2017, con contestuale e definitiva riduzione del relativo importo;</p> <p>- possibilità di sostenere a regime la spesa di personale di cui al punto precedente;</p> <p>- certificazione della</p>	<p>- il Piano e le relative assunzioni riservate ai soggetti di cui alla colonna 2 non possono essere effettuati dai Comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica;</p> <p>- fino al termine delle procedure di superamento del precariato (art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017) le amministrazioni interessate non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile con riguardo</p>	<p>I requisiti di cui alla colonna 2 devono essere <u>tutti</u> presenti.</p> <p>Non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici né in virtù di contratti di cui agli artt. 90 e 110 TUEL.</p> <p>Possibilità di proroga dei contratti di lavoro flessibile con i soggetti di cui alla colonna 2 fino alla conclusione delle operazioni di assunzione nel rispetto dei limiti di legge (art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010).</p>

	non continuativo negli ultimi 8 anni, nell'Amministrazione che assume.	sussistenza delle relative risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno.	alle professionalità interessate alla stabilizzazione (salve ovviamente le assunzioni a tempo determinato necessarie per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto).	Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017 (21/6/2017) ha priorità nelle presenti assunzioni.
--	--	---	--	--

Procedura B - Concorsi riservati

Condizioni di legge	Requisiti dei destinatari della Riserva	Condizioni finanziarie	Divieti	Note
<p>- coerenza con il Piano triennale fabbisogno di personale;</p> <p>- copertura finanziaria;</p> <p>- riserva al personale interno in misura non superiore al 50% dei posti disponibili.</p> <p><i>Rif.: art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017</i></p>	<p>- essere titolare, in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 124/2015 (28/8/2015) di un contratto di lavoro flessibile nell'Amministrazione che bandisce il concorso;</p> <p>- aver maturato al 31/12/2017 almeno 3 anni di contratto anche non continuativo, negli ultimi 8 anni, nell'Amministrazione che bandisce il concorso</p>	<p>- contenimento della spesa del personale;</p> <p>- possibilità di elevare i limiti finanziari previsti per le assunzioni a tempo determinato utilizzando le risorse dei contratti di lavoro flessibile riferite al loro ammontare medio del triennio 2015-2017, con contestuale e definitiva riduzione del relativo importo;</p> <p>- possibilità di sostenere a regime la spesa di personale di cui al punto precedente;</p> <p>- certificazione della sussistenza delle relative risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno.</p>	<p>- le assunzioni riservate ai soggetti di cui alla colonna 2 non possono essere effettuate dai Comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica;</p> <p>- fino al termine delle procedure concorsuali (art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017) le amministrazioni interessate non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile con riguardo alle professionalità interessate alla stabilizzazione</p>	<p>I requisiti di cui alla colonna 2 devono essere <u>tutti</u> presenti.</p> <p>Non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici né in virtù di contratti di cui agli artt. 90 e 110 TUEL.</p> <p>Possibilità di proroga dei contratti di lavoro flessibile con i soggetti di cui alla colonna 2 fino alla conclusione delle operazioni di assunzione nel rispetto dei limiti di legge (art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010).</p>